



TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI NORD
CAMERA PENALE DI NAPOLI NORD
ASSOCIAZIONE MOVIMENTO FORENSE NAPOLI NORD
A.I.G.A. NAPOLI NORD

Protocollo per la liquidazione accelerata delle richieste di pagamento degli onorari a favore dei difensori di fiducia degli imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, nonché ai difensori d'ufficio di imputati formalmente o di fatto irreperibili e procedure assimilate ex L. 147/13, D.M. 147/2022 ed artt.115, 116,117 d. p.r. 115/02 relativamente ai procedimenti pendenti davanti al Tribunale penale e al Giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare di Napoli Nord

Il Presidente del Tribunale di Napoli Nord, il Procuratore della Repubblica di Napoli Nord, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, il Presidente della Camera Penale di Napoli Nord, il Presidente dell'Associazione Movimento Forense Napoli Nord, il Presidente dell'AIGA Napoli Nord

premesso che si è unanimemente ritenuto di condividere l'assunto secondo il quale il buon funzionamento delle procedure relative al patrocinio a spese dello Stato rappresenti condizione indispensabile per l'effettiva attuazione dell'istituto e, quindi, per la concreta realizzazione dei principi contenuti nella Costituzione e nelle Convenzioni internazionali in materia di diritto di difesa nel processo penale;

che si è avuto modo di constatare la particolare laboriosità del procedimento di liquidazione delle richieste di pagamento degli onorari a favore dei difensori degli imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato e di quelli dichiarati irreperibili, insolventi o irreperibili di fatto, nei confronti dei quali si avverte la necessità di giungere a valutazioni eque ed omogenee;

che il D.M. 55/2014, come modificato dal DM 147/22, prevede ampi margini di discrezionalità nei criteri e nella quantificazione dei compensi professionali e che pertanto è utile individuare parametri standardizzati di liquidazione dei compensi professionali, per rendere effettiva, rapida ed agevole e il più possibile omogenea la loro determinazione secondo valutazioni rispettose del decoro e della professione forense nonché per ridurre il numero di opposizioni nel settore delle liquidazioni poste a carico dell'Erario;

che, ai sensi dell'art. 83 comma 3 bis DPR 115/2022, il decreto di pagamento va emesso contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la richiesta;

che, all'esito dei lavori svolti dalla Commissione appositamente istituita, composta dal Presidente del Tribunale, da un Presidente di Sezione penale, da un delegato del Presidente di sezione Coordinatore dell'ufficio G.I.P., da un Procuratore Aggiunto e da un rappresentante del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dal Presidente della Camera Penale di Napoli Nord, si è convenuto che è necessario semplificare la liquidazione delle competenze maturate dal difensore, forfettizzandole per categorie di procedimenti, col vantaggio per il giudice di evitare la onerosa attività di calcolo della liquidazione e nel contempo di assicurare per il difensore pagamenti più celeri;

che l'adozione del presente protocollo si propone, altresì, di realizzare:

- a) la standardizzazione della modulistica in uso;
- b) la condivisione interna (magistrati) ed esterna (difensori) dei criteri generali adottati nella quantificazione degli onorari in modo da evitare nell'ambito dello stesso Ufficio ipotesi di liquidazioni sostanzialmente diverse a fronte di analoga attività difensiva;
- c) la riduzione del numero di opposizioni;
- d) la semplificazione degli adempimenti di cancelleria connessi al servizio (in particolare, riduzione del numero di notifiche mediante la lettura dei provvedimenti in udienza, preventiva indicazione dei dati necessari per l'inserimento nel SIAMM, comunicazioni per via telematica degli avvenuti adempimenti);
- e) la riduzione dei tempi tecnici che intercorrono dalla emissione del decreto di pagamento al materiale recupero del credito da parte del difensore/beneficiario;
- f) la riduzione delle spese generali sostenute dall'Amministrazione (copie, notifiche, varie);

che a tal fine è indispensabile che la richiesta di liquidazione sia presentata nel rispetto della tabella standardizzata, in modo da consentire al Giudice il riscontro della corretta adesione al protocollo e ai suoi parametri di valutazione rendendo così più agevole e veloce l'emissione del provvedimento di liquidazione,

tenuto conto dei parametri per la liquidazione dei compensi previsti dal D.M. n. 147/2022,

CONVENGONO

di adottare una tabella di liquidazione standardizzata per i difensori degli imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato o insolventi o dichiarati irreperibili o di fatto irreperibili che preveda ipotesi base correlate alle varie tipologie di seguito elencate.

I difensori che vorranno aderirvi dovranno formulare, tramite modulo allegato al presente protocollo, espressa dichiarazione nell'istanza di liquidazione al termine della discussione o, comunque, al termine della fase processuale di riferimento chiedendo l'applicazione del presente protocollo e rinunciando preventivamente all'opposizione qualora la liquidazione sia conforme al protocollo.

Il Giudice pronuncerà ove possibile il decreto di liquidazione in udienza, alla presenza del difensore, con provvedimento separato rispetto al dispositivo. In tale sede, se presente alla lettura, il difensore sottoscriverà per presa visione e rinuncia all'opposizione al decreto di liquidazione.

Ai fini della notifica del decreto di liquidazione il difensore si adopererà perché l'imputato non presenti effetti l'elezione di domicilio presso il difensore in modo che la lettura del provvedimento valga come notifica.

In caso di istanza di liquidazione presentata fuori udienza, con dichiarazione di adesione al protocollo, il giudice provvederà tempestivamente sulla stessa.

Alla tariffa standard, che tiene conto degli importi per le varie fasi indicate nel D.M. 147/2022 ed è comprensiva della riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/02 (ovvero della riduzione del 50% piuttosto che del 30%), come sopra concordata e di seguito esplicitata, dovrà essere aggiunta ai sensi dell'art 2, comma 2°, del D.M. cit. la somma per rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, oltre I.V.A. e C.P.A come per legge.

TABELLE DI TARIFFAZIONE CONCORDATE

La tariffa standard concordata sulla base dei parametri come specificati nel protocollo, ulteriormente ridotta in via convenzionale, è differenziata, in funzione dell'attività svolta e del rito prescelto.

Fase Gip

Nota n. 1 Indagini preliminari senza attività particolari

€ 285,00

Nota n. 2: Per attività rilevanti quali interrogatorio dell'indagato, partecipazione ad atti ex art. 360 c.p.p., partecipazione ad atti di perquisizione e sequestro, partecipazione ad attività di consulenza tecnica di parte, attività di indagine difensiva ex art. 327 bis e ss. c.p.p.

€ 540,00

Nota n. 3 Opposizione a richiesta di archiviazione e partecipazione a successiva udienza camerale, partecipazione ad udienza camerale a seguito di richiesta ex art. 411 co 1 bis c.p.p., estinzione del reato per oblazione ovvero sentenza 420 quater cpp, memorie del difensore dell'imputato:

€ 670,00

NB: le attività difensive descritte in nota n. 3 vanno liquidate autonomamente rispetto a quelle descritte nelle note 1 e 2, potendosi cumulare, alternativamente, o con la n.1 piuttosto che con la n. 2.

Nota n. 4: Applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 447 cpp o procedimento ex art 464 ter cpp:

€ 770,00

Fase Cautelare

Nota n. 1

Difesa in

-udienza di convalida dell'arresto /fermo,

€ 370,00

-interrogatorio di garanzia a seguito di esecuzione di misura cautelare personale:

€570,00

Nota n. 2

Riesame ex art. 309 c.p.p.- 324 c.p.p. o Appello ex art. 310 c.p.p.- 322 bis c.p.p. (comprensivo delle istanze cautelari al giudice precedente)

€ 800,00

NB: in caso di una o più istanze cautelari, e con/senza procedimento incidentale al Tribunale del Riesame, la liquidazione per l'intera fase cautelare non potrà comunque eccedere l'importo di euro 2000,00.

Fase GUP

Nota n. 1

Udienza preliminare

- senza integrazione probatoria e senza rito alternativo € 600,00 ;

- con integrazione probatoria e senza rito alternativo € 1100,00 ;

Rito alternativo :

-richiesto in udienza preliminare,

-a seguito di emissione di decreto ex art 453 ss cpp,

-a seguito di opposizione ex art 464 cpp,

Nota n. 2

Applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cpp:

€ 800,00

Nota n. 3

Abbreviato:

€ 1000,00

Nota n. 4

Abbreviato condizionato:

€1300,00

Procedimento ex art 464 bis cpp

€ 900,00

Udienza Predibattimentale (come GUP)

Nota n. 1

Udienza predibattimentale senza rito alternativo

€ 600.00

Nota n. 2

Applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cpp:

€ 800,00

Nota n. 3

Abbreviato:

€ 1000,00

Nota n. 4

Abbreviato condizionato:

€ 1300,00

NB:se vi fosse ulteriore udienza ex-art. 554 ter cpp in tema di pene sostitutive, alla tariffa prescelta occorre aggiungere un correttivo di + € 320,00

FASE DIBATTIMENTO RITO MONOCRATICO

Nota n. 1

rito monocratico definito con sentenza di proscioglimento ex artt. 129-469 c.p.p. senza attività istruttoria cui ha partecipato l'avvocato richiedente o un suo delegato (ad es. NDP per prescrizione, oblazioni, mancanza o remissione di querela o altro motivo di estinzione del reato)

€ 485,00

(nel caso si giunga a sentenza ex art. 129 c.p.p.a seguito di attività istruttoria si applicano i seguenti parametri)

Nota n. 2

rito monocratico ordinario con 1 udienza di trattazione o con rito alternativo (patteggiamento, abbreviato , abbreviato condizionato documentale e pertanto definiti sulla base di sola acquisizione documentale)

€ 800,00 per patteggiamento

€ 900,00 per messa alla prova

€ 1000,00 per abbreviato

Nota n. 3

rito monocratico con abbreviato condizionato testimoniale

€ 1300,00

Nota n. 4

rito monocratico fino a tre udienze di trattazione e appelli avverso le sentenze del giudice di pace

€ 1.100,00

Nota n.5

Rito monocratico oltre tre udienze di trattazione

€ 1.500,00

Nota n. 6

Rito monocratico oltre 6 udienze di trattazione

€ 1.800,00

RITO COLLEGALE

Nota n. 1

rito collegiale definito con sentenza ex art. 420 quater c.p.p., sentenza di proscioglimento ex artt. 129-469 c.p.p. senza attività istruttoria cui ha partecipato l'avvocato richiedente o un suo delegato

€ 640,00

(nel caso si giunga a sentenza ex art. 129 c.p.p.a seguito di attività istruttoria si applicano i seguenti parametri)

Nota n. 2

rito collegiale ordinario con rito alternativo (patteggiamento, abbreviato , abbreviato condizionato documentale)

€ 800,00 (se patteggiamento)

€ 1000,00 (se abbreviato)

Nota n. 3

rito collegiale con abbreviato condizionato testimoniale

€ 1300,00

Nota n. 4

Rito collegiale fino a tre udienze di trattazione

€ 1.300,00

Nota n. 5

Rito collegiale fino a sei udienze di trattazione

€ 1.800,00

Nota n. 6

Rito collegiale oltre sei udienze di trattazione

€ 2.200,00

NB: se vi fosse ulteriore udienza ex-art. 545 bis cpp in tema di pene sostitutive, alla tariffa prescelta occorre aggiungere un correttivo di :

+ € 320,00 (se rito monocratico)

+ € 420,00 (se rito collegiale)

GIUDIZIO DIRETTISSIMO

Nota n. 1

rito direttissimo monocratico, con convalida, concluso con rito alternativo comprensivo di istanze cautelari

€ 1100,00

Nota n. 2

rito direttissimo collegiale, con convalida, concluso con rito alternativo (comprensivo delle istanze cautelari)

€ 1300,00

PROCEDIMENTO DI CONVALIDA DELL'ARRESTO

Nota n. 1

Presenza in udienza di convalida dell'arresto /fermo in carcere o camera di consiglio ovvero trasformazione del rito direttissimo in ordinario a seguito di convalida

€ 370,00

INCIDENTI DI ESECUZIONE

incidenti di esecuzione senza udienza (su istanza del difensore)

€ 330,00

incidenti di esecuzione con udienza in camera di consiglio

€ 600,00

FATTORI CORRETTIVI

In caso di più imputati assistiti dallo stesso difensore, si applica:

-un aumento di compenso del 20% fino a un massimo di 10 imputati in più;

- un aumento del 5% per ogni ulteriore imputato (oltre i primi 10 fino a un massimo di 20).

- in caso di Giudizio in cui l'assistito sia detenuto per quella causa: + 10%

L'aumento sarà operato dal giudice sull'importo finale e poi verrà aggiunto il 15 % per spese generali, importo che va sempre aggiunto a quello indicato per ogni singola fase o modalità di definizione.

NOTE ESPLICATIVE DEL PROTOCOLLO

Per udienza di trattazione si intende l'udienza in cui vengono proposte eccezioni preliminari, presentata istanza di costituzione di parte civile, ammesse e citate le altre parti private, richiesti e

ammessi riti alternativi richiesti, ammessi e assunti i mezzi istruttori, conferito incarico peritale, proposte istanze, richieste o eccezioni decise con ordinanza, proposte istanze di integrazione probatoria decise con ordinanza, sono state presentate le conclusioni della pubblica accusa e della parte civile, si è proceduto alla discussione del difensore istante.

Il compenso per ciascuna fase (ai sensi dell'art.4 D.M.55/14) comprende ogni attività accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attività connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, investigatori, magistrati.

Gli importi sono stati concordemente calcolati partendo dalla Tabella 15 relativa ai giudizi penali di cui al D.M. 147/2022 con le concordate riduzioni del 50% piuttosto che del 30% piuttosto che di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/02 nel caso di soggetto ammesso al patrocinio gratuito o procedure assimilate, ferma restando la possibilità del giudice di liquidare un compenso superiore in relazione alla specificità e complessità delle vicende.

I processi di particolare complessità e comunque le richieste non inquadrabili nei casi di standardizzazione di cui alle note allegate nonché le richieste di liquidazione formulate con richiesta di deroga degli importi di cui alla presente convenzione saranno autonomamente valutate dal Giudice titolare del processo.

Per quanto riguarda gli appelli avverso sentenze del Giudice di Pace non è dovuto alcun compenso in caso di declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 591 c.p.p. ad eccezione del caso in cui la declaratoria di inammissibilità consegua alla rinuncia all'impugnazione manifestata dalle altre parti processuali: in tal caso al difensore spetta il compenso relativo alla fase di studio nonché quello relativo alla fase introduttiva in caso di redazione dell'atto di appello, anche incidentale.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI AMMISSIONE E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

L'istanza di ammissione è depositata utilizzando il modello allegato.

Per tutte le istanze di ammissione al patrocinio relative a processi non ancora pervenuti al giudice dinanzi al quale è fissata l'udienza dibattimentale o predibattimentale, l'Ufficio Gratuito Patrocinio provvederà ad acquisire copia del decreto di citazione e del certificato penale dell'imputato, per consentire al giudice la compiuta valutazione dell'istanza.

Il provvedimento di ammissione sarà tempestivamente comunicato dall'Ufficio Gratuito Patrocinio alla cancelleria del giudice per l'inserimento di una annotazione del provvedimento sul fascicolo processuale cartaceo oltre che al Tiap.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI LIQUIDAZIONE E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

Il difensore deposita l'istanza di liquidazione in formato digitale (istanza WEB), mediante accesso al portale per la trasmissione delle istanze di liquidazione (LGS) ed utilizzando i modelli allegati al protocollo da caricare sulla piattaforma, indicando la nota applicabile e le spese eventualmente sostenute e allegando la relativa documentazione (atto di nomina a difensore di ufficio o di fiducia),

nonchè riportando i numeri di registro relativi alla procedura di riferimento della liquidazione e alla fase processuale.

Il difensore potrà depositare in udienza una copia dell'istanza WEB inserita nel portale oppure potrà trasmettere fuori udienza l'istanza WEB mediante invio PEC ai seguenti indirizzi email; gip.tribunale.napolinord@giustiziacert.it o dibattimento.tribunale.napolinord@giustiziacert.it, sulla base delle disposizioni attualmente vigenti.

In caso di attività professionale effettuata in favore di persona ammessa al gratuito patrocinio, il difensore indica la data di presentazione dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio e del provvedimento di ammissione, regolarmente depositati in Cancelleria, che caricherà sulla piattaforma.

In caso di attività professionale effettuata in favore di imputato dichiarato irreperibile il difensore indica la data del provvedimento dichiarativo dell'irreperibilità, che caricherà sulla piattaforma.

Nel caso di prestazione di attività in favore di imputato di fatto irreperibile, il difensore se il suo assistito è cittadino italiano fornisce la prova mediante allegazione, non appena disponibile, dell'infruttuoso esperimento delle procedure per il rintraccio del proprio assistito (richiesta anche infruttuosa all'ufficio anagrafe di appartenenza e al DAP). Nel caso in cui l'assistito sia cittadino UE sarà allegata l'ulteriore richiesta infruttuosa esperita presso il consolato di appartenenza.

Nel caso di prestazione di attività in favore di imputato di fatto irreperibile cittadino di Stato non aderente all'UE vanno allegati:

- 1) prova dell'avvenuta espulsione (proveniente dalla Questura) o dell'opposizione dell'imputato al provvedimento di espulsione;
- 2) attestazione di impossidenza patrimoniale trasmessa a mezzo fax o PEC alla sezione consolare dello Stato di appartenenza, salvo che sia stato applicato un provvedimento in materia di libertà personale.
- 3) Alternativamente le richieste a mezzo fax o PEC alla Questura di Napoli e al consolato di appartenenza rimaste inevase dopo 30gg. dalla richiesta.

Nel caso di prestazione di difesa di ufficio in favore di imputato insolvente il difensore fornisce la prova mediante allegazione non appena disponibile, di aver inutilmente esperito il tentativo di recupero del credito professionale (certificato anagrafico aggiornato, atto di costituzione in mora presso la residenza nonchè per il detenuto o l'internato o il custodito in casa di cura, anche presso l'istituto di pena o di cura), pignoramento mobiliare negativo o infruttuoso presso la residenza e per il detenuto internato anche presso l'istituto di pena o di cura, decreto ingiuntivo, precetto, pignoramento presso terzi con dichiarazione negativa del terzo ove risulti dagli atti del procedimento penale lo svolgimento di un'attività lavorativa.

In tale caso, al difensore verrà liquidata la somma forfettaria complessiva di euro 300,00 per le spese sostenute (raccomandate e spese vive documentabili) e per i compensi della fase di recupero innanzi all'autorità civile.

Nel caso di presentazione di istanza di liquidazione da parte del difensore della persona offesa, va presentata, oltre all'istanza WEB ed all'istanza di liquidazione con le generalità e i recapiti degli imputati, anche il decreto di ammissione, nonchè il decreto di citazione o altro atto del procedimento penale da cui si evincono i dati anagrafici e di residenza della persona offesa e dell'imputato.

Dopo il provvedimento di liquidazione del giudice e l'accertata esecutività dello stesso, il provvedimento verrà trasmesso all'ufficio spese di giustizia, secondo le disposizioni interne vigenti; il difensore emetterà e trasmetterà la fattura riportante l'importo lordo liquidato, comprensivo di Iva e Cpa, solo quando sul portale LSG l'istanza risulterà in stato "provvedimento lordo esecutivo", con conseguente obbligo di inserimento nella causale del numero di PROT SIAMM, e, all'esito della trasmissione della fattura, potrà procedersi al pagamento.

L'Ufficio assicurerà priorità nella trattazione delle istanze e nella liquidazione degli importi dovuti ai difensori che dichiareranno di aderire al presente protocollo.

Le disposizioni di cui sopra si applicano alle istanze di liquidazione presentate successivamente all'approvazione del presente protocollo.

I sottoscrittori si impegnano ad assicurare la concreta applicazione del protocollo nei processi penali innanzi al Tribunale di Napoli Nord.

Al presente protocollo sono allegati i modelli uniformi di istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e di richiesta di liquidazione degli onorari ai difensori.

Sottoscritto ad Aversa il 22.5.2023

Il Presidente del Tribunale _____

Il Procuratore della Repubblica _____

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati _____

Il Presidente della Camera Penale _____

Il Presidente dell'Associazione Movimento Forense _____

Il Presidente dell'A.I.G.A. _____

Modelli allegati approvati con la sottoscrizione del protocollo:

- istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato
- istanza per la liquidazione dell'onorario al difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato
- istanza per la liquidazione dell'onorario al difensore d'ufficio di imputato irreperibile
- istanza per la liquidazione dell'onorario al difensore d'ufficio di imputato irreperibile di fatto
- istanza per la liquidazione dell'onorario al difensore di persona insolvente
- provvedimento di liquidazione dell'onorario del difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato monocratico
- provvedimento di liquidazione dell'onorario del difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato collegiale
- provvedimento di liquidazione dell'onorario del difensore d'ufficio di imputato irreperibile monocratico
- provvedimento di liquidazione dell'onorario del difensore d'ufficio di imputato irreperibile collegiale
- provvedimento di liquidazione dell'onorario del difensore d'ufficio di imputato irreperibile di fatto monocratico
- provvedimento di liquidazione dell'onorario del difensore d'ufficio di imputato irreperibile di fatto collegiale
- provvedimento di liquidazione dell'onorario del difensore di persona insolvente monocratico
- provvedimento di liquidazione dell'onorario del difensore di persona insolvente collegiale

**MODELLO UNIFORME ISTANZA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE
DELLO STATO**

(Allegato 1)

N R.G. N.R.
o
N R.G. GIP
o
N RG DIB
o

AL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

- Ufficio del dibattimento penale monocratico, Dott. _____
- Ufficio del dibattimento pen. collegiale, Collegio _____
- Ufficio del Giudice per le ind. preliminari, Dott. _____

ISTANZA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il sottoscritto/a _____ nato/a
a _____ il _____ nella
mia qualità di:

- persona sottoposta ad indagini,
- imputato come in atti,
- condannato,
- persona offesa dal reato,

nell'ambito del procedimento penale sopra specificato per il reato
di _____

CHIEDO

sussistendone le condizioni, di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

nomino mio difensore di fiducia l'Avv. _____
_____ del Foro di _____, eleggendo il domicilio per le notifiche
presso il suo studio sito in (_____), Via _____
n. _____ (tel. _____ / fax _____,
PEC _____), con revoca delle precedenti nomine.

dichiaro di volermi avvalere dell'assistenza dell'Avv. _____ del
Foro di _____, già nominato difensore d'ufficio, eleggendo il
domicilio per le notifiche presso il suo studio sito in (_____), Via
_____ n. _____,
PEC: _____; ed all'uopo assumendomi ogni responsabilità in
ordine al contenuto delle mie affermazioni e consapevole delle sanzioni previste per le dichiarazioni

mendaci,

DICHIARO ED AUTOCERTIFICO

(ai sensi dell'art. 79 del D.P.R. 30/5/2002 n. 115 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)", in Gazz. Uff. n. 139 del 15/6/2002 - Suppl. Ord. n. 126, e dell'art. 46, comma 1, lettera o) del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, richiamato dal predetto art. 79, comma 1, lettera c) del diano menzionato D.P.R. 30/5/2002 n. 115)

- che sono residente a (_____), via/piazza/corso/viale _____
- che sono attualmente privo di fissa dimora;
- che sono l'unico componente della mia famiglia anagrafica e che non mi è mai stato attribuito un codice fiscale, dichiaro pertanto secondo quanto previsto dall'ordinanza n. 144/2004 della Corte Costituzionale il luogo di residenza all'estero _____;
- che sono l'unico componente della mia famiglia anagrafica e che il mio numero di codice fiscale è il seguente _____
- che la mia famiglia è composta dai seguenti membri:

1. dal sottoscritto istante _____ avente
codice fiscale _____

2. Coniuge/Convivente _____ nato/a _____ il
_____ a _____ Codice Fiscale _____

reddito di lavoro annuo _____

altri redditi _____

beni immobili o mobili registrati _____

redditi prodotti all'estero _____

3. Figlio/a _____ nato/a _____ il _____ a
_____ Codice Fiscale _____

reddito di lavoro annuo _____

altri redditi _____

beni immobili o mobili registrati _____

redditi prodotti all'estero _____

4. _____ nato/a _____ il _____ a
_____ Codice Fiscale _____

reddito di lavoro annuo _____

altri redditi _____

beni immobili o mobili registrati _____

redditi prodotti all'estero _____

5. _____ nato/a _____ il _____ a
_____ Codice Fiscale _____

reddito di lavoro annuo _____

altri redditi _____

beni immobili o mobili registrati _____

redditi prodotti all'estero _____

che il mio reddito nello scorso anno è stato pari ad € _____

circa, come risulta dalla dichiarazione dei redditi che allego/ che mi riservo di depositare;

che il mio reddito nello scorso anno è stato pari ad € _____ circa e comunque è stato ed è tuttora inferiore al limite posto dall'art. 76 dpr n. 115/02, attualmente pari ad euro 11.734,93. In relazione a tali introiti non ho presentato alcuna dichiarazione dei redditi;

che non ho percepito alcun reddito nello scorso anno e non ho, pertanto, presentato alcuna dichiarazione a ciò relativa e tuttavia, ai fini delle mie ordinarie necessità ho goduto di un reddito di circa euro _____ percepito in quanto _____ (1)

che non godo di redditi prodotti all'estero;

che non godo di redditi prodotti all'estero e di trovarmi nella impossibilità di produrre la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 79, 2° comma, D.P.R. n° 115/2002 e, ad ogni effetto e, in particolare, ai sensi dell' art . 94, comma 2° del DPR n° 115/ 2002, sostituisco la certificazione richiesta con la presente dichiarazione: *“Sono impossibilitato a produrre la certificazione consolare di cui all'art. 79, 2° comma, D.P.R. n° 115/2002 nonostante il difensore abbia richiesto senza esito la suddetta certificazione alla Sezione Consolare competente, e pertanto dichiaro di non avere redditi, beni immobili e beni mobili all'estero (Cass. Pen, Sez. IV, sent. n° 21999 del 26/02/2009)”*. **Ai predetti fini allego prova della formale richiesta alla autorità consolare inviata, senza alcun esito, almeno 30 gg. prima del deposito della presente istanza⁽²⁾** (Ai predetti fini allego la prova dell'inoltro della formale richiesta alla autorità consolare, senza sortire alcun esito, almeno 30 gg. prima del deposito della presente istanza);

che godo di un reddito prodotto all'estero inferiore al limite posto dall'art. 76 dpr n. 115/02, attualmente pari ad euro 11734,93 (in proposito preciso che:

)

come da dichiarazione consolare ex art. 79 dpr n. 115/02, che allego/ che mi riservo di depositare;

che non possiedo beni immobili o mobili registrati, ad eccezione di: _____

che nessuno dei miei familiari sopra indicati è titolare di un reddito autonomo;

che il reddito prodotto dai miei familiari è complessivamente pari ad Euro _____ circa, come da documentazione che allego/che mi riservo di produrre/che autocertifico con il presente atto e, pertanto, è inferiore al limite posto dall'art. 76 dpr n. 115/02 attualmente di € 11.734,93, elevabile di € 1032,91 per ognuno dei familiari conviventi (art. 92 dpr

n. 115/02);

- che NON sono stato già condannato con sentenza passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 416-bis cp, 291-quater del dpr n. 43/73, 73 dpr n. 309/90 aggravato ai sensi degli artt. 80 e 74, comma 1, dello stesso decreto, nonché per reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis cp ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
- che NON sono indagato, imputato e/o condannato per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto che sono identificato con *alias* ed al riguardo deposito certificazione AFIS aggiornata,

MI IMPEGNO

- a comunicare entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, le eventuali variazioni del mio reddito che fossero rilevanti ai fini della concessione del beneficio;
- ad integrare la eventuale documentazione allegata, ove il Giudice lo reputi necessario, nel termine che mi sarà assegnato (art. 79, comma 3, dpr n. 115/02).

Allego i seguenti documenti:

1. _____
2. _____
3. _____

Aversa,

Firma

Visto per autentica

Avv. _____

⁽¹⁾ Si rammenta la necessità di indicare comunque il reddito seppur minimo di sostentamento e le relative fonti non essendo ammessa la mera dichiarazione di aver percepito un reddito pari a zero.

⁽²⁾ Nelle ipotesi previste all'ultimo periodo di cui all'art. 109 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (ad esempio nei casi di arresto, fermo, ecc.), la istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato potrà comunque essere presentata entro il termine di legge previsto a pena di decadenza (ossia 20 gg., decorrenti dal primo atto in cui interviene il difensore), purché ci si riservi espressamente il deposito della formale richiesta inoltrata alla autorità consolare. Solo successivamente al deposito presso la cancelleria di tale formale richiesta inoltrata alla autorità consolare con conseguente attestazione da parte del difensore della mancata risposta, la istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato già presentata potrà essere vagliata dal giudice precedente.

(Allegato 2)

N °	R.G. N.R.	N °	R. GP
		N °	Dif. Uff.
N °	R.G. GIP		
N °	RG DIB		

Al Tribunale di NAPOLI NORD

Ufficio G.I.P., Dott. _____

Ufficio del dibattimento penale monocratico, Dott. _____

Ufficio del dibattimento penale collegio _____

**ISTANZA PER LA LIQUIDAZIONE DELL'ONORARIO AL DIFENSORE DI PERSONA
AMMESSA AL PATROCINO A SPESE DELLO STATO**

Il sottoscritto Avv. _____ del foro di Napoli Nord, con
studio in _____, via _____, n° _____, tel. _____,
fax _____,

PEC _____, difensore di fiducia del
sig _____, nato a _____ il _____, elettivamente domiciliato
ex art.161 c.p.p. in _____
presso _____;

PREMESSO CHE

In data _____ il Sig. _____ veniva ammesso al beneficio del Patrocinio
a Spese dello Stato in relazione al procedimento penale di cui in epigrafe (**all. 1**);

Il sottoscritto Avv. _____ dichiara sotto la propria responsabilità di
essere iscritto nell'elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato (art. 81 dpr
115/2002).

Al sottoscritto difensore spetta la liquidazione degli onorari professionali per l'attività

difensiva compiuta nell'interesse dell'assistito e definitasi all'udienza del _____ con l'emissione _____;

Il sottoscritto difensore intende chiedere la liquidazione degli onorari avvalendosi del protocollo sottoscritto il 22.5.2023 tra il Presidente del Tribunale, il Procuratore della Repubblica, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, il Presidente della Camera penale di Napoli Nord ; il Presidente dell'Associazione Movimento Forense Napoli Nord e il Presidente dell'A.I.G.A. Napoli Nord e pertanto aderisce alla tariffazione standard ivi disciplinata;

CONSIDERATO

Che l'attività svolta rientra in quella di cui alla nota spese n. ___ fase _____ di cui al protocollo citato;

Chiede

All'Ill.mo Sig. Giudice la liquidazione degli onorari professionali nella misura di € _____ **oltre rimb. forf., IVA e CAP come per legge**, così come evidenziati nella nota spese che si allega unitamente al presente atto.

Produce la documentazione indicata nel protocollo citato.

Rinuncia preventivamente all'opposizione qualora la liquidazione sia conforme agli importi stabiliti nel protocollo.

Con osservanza.

Aversa, _____

Avv. _____

(Allegato 2)

N o	R.G. N.R.	N o	R. GP
		N o	Dif. Uff.
N o	R.G. GIP		
N o	RG DIB		

Al Tribunale di NAPOLI NORD

Ufficio G.I.P., Dott. _____

Ufficio del dibattimento penale monocratico, Dott. _____

Ufficio del dibattimento penale collegio _____

**ISTANZA PER LA LIQUIDAZIONE DELL'ONORARIO AL DIFENSORE D'UFFICIO DI
PERSONA INSOLVENTE**

Il sottoscritto Avv. _____ del foro di Napoli Nord , con studio in _____, via _____, n° _____, tel. _____, fax _____, PEC _____, difensore d'ufficio del sig. _____, nato a _____ il _____, dichiarato irreperibile con provvedimento del

PREMESSO CHE

Al sottoscritto difensore spetta la liquidazione degli onorari professionali per l'attività difensiva compiuta nell'interesse dell'assistito e definitasi all'udienza del _____; considerato che il difensore ha esperito inutilmente le procedure civilistiche per il recupero del proprio credito professionale, come da documentazione allegata:

Il sottoscritto difensore intende chiedere la liquidazione degli onorari avvalendosi del protocollo sottoscritto il 22.5.2023 tra il Presidente del Tribunale, il Procuratore della Repubblica, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord e il Presidente della Camera penale Napoli Nord, l'Associazione Movimento Forense Napoli Nord e l' AIGA Napoli Nord e pertanto aderisce alla tariffazione standard ivi disciplinata;

CONSIDERATO

Che l'attività svolta rientra in quella di cui alla nota spese n. ____ fase ____ di cui al protocollo citato;

Chiede

All'Ill.mo Sig. Giudice la liquidazione degli onorari professionali nella misura di
€ _____ oltre rimb. forf., IVA e CAP come per legge, così come evidenziati nella
nota spese che si allega unitamente al presente atto.

Produce la documentazione indicata nel protocollo citato.

Rinuncia preventivamente all'opposizione qualora la liquidazione sia conforme agli importi stabiliti nel
protocollo.

Con osservanza.

Aversa, _____

Avv. _____

(Allegato 2)

N o	R.G. N.R.	N o	R. GP
		N o	Dif. Uff.
N o	R.G. GIP		
N o	RG DIB		

Al Tribunale di NAPOLI NORD

Ufficio G.I.P., Dott. _____

Ufficio del dibattimento penale monocratico, Dott. _____

Ufficio del dibattimento penale collegio _____

ISTANZA PER LA LIQUIDAZIONE DELL'ONORARIO AL DIFENSORE D'UFFICIO DI PERSONA IRREPERIBILE DI FATTO

Il sottoscritto Avv. _____ del foro di Napoli Nord, con studio in

_____, via _____, n° _____, tel. _____, fax _____,

PEC _____, difensore d'ufficio del sig. _____, nato a _____ il _____:

rilevato che l'indicato soggetto risulta di fatto irreperibile, avendo il difensore inutilmente esperito le procedure previste per il rintraccio del proprio assistito;

PREMESSO CHE

Al sottoscritto difensore spetta la liquidazione degli onorari professionali per l'attività difensiva compiuta nell'interesse dell'assistito e definita all'udienza del _____;

Il sottoscritto difensore intende chiedere la liquidazione degli onorari avvalendosi del protocollo sottoscritto il 22.5.2023 tra il Presidente del Tribunale, il Procuratore della Repubblica, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, il Presidente della Camera penale di Napoli Nord, l'Associazione Movimento Forense Napoli Nord e l'AIGA Napoli Nord e pertanto aderisce alla tariffazione standard ivi disciplinata;

CONSIDERATO

Che l'attività svolta rientra in quella di cui alla nota spese n. _____ fase _____ di cui al protocollo citato;

Chiede

All'Ill.mo Sig. Giudice la liquidazione degli onorari professionali nella misura di
€ _____ oltre rimb. forf., IVA e CAP come per legge, così come evidenziati nella
nota spese che si allega unitamente al presente atto.

Produce la documentazione indicata nel protocollo citato.

Rinuncia preventivamente all'opposizione qualora la liquidazione sia conforme agli importo stabiliti nel
protocollo..

Con osservanza.

Aversa, _____

Avv. _____

(Allegato 2)

N o	R.G. N.R.	N o	R. GP
		N o	Dif. Uff.
N o	R.G. GIP		
N o	RG DIB		

Al Tribunale di NAPOLI NORD

Ufficio G.I.P., Dott. _____

Ufficio del dibattimento penale monocratico, Dott. _____

Ufficio del dibattimento penale collegio _____

ISTANZA PER LA LIQUIDAZIONE DELL'ONORARIO AL DIFENSORE D'UFFICIO DI PERSONA IRREPERIBILE

Il sottoscritto Avv. _____ del foro di Napoli Nord , con studio in

_____, via _____, n° _____, tel. _____, fax _____,

PEC _____, difensore d'ufficio del

sig. _____, nato a _____ il _____, dichiarato irreperibile con

provvedimento del

PREMESSO CHE

Al sottoscritto difensore spetta la liquidazione degli onorari professionali per l'attività difensiva compiuta nell'interesse dell'assistito e definitasi all'udienza del _____;

Il sottoscritto difensore intende chiedere la liquidazione degli onorari avvalendosi del protocollo sottoscritto il 22.5.2023 tra il Presidente del Tribunale, il Procuratore della Repubblica, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, il Presidente della Camera Penale di Napoli Nord, l'Associazione Movimento Forense Napoli Nord e l'AIGA Napoli Nord e pertanto aderisce alla tariffazione standard ivi disciplinata;

CONSIDERATO

Che l'attività svolta rientra in quella di cui alla nota spese n. ____ fase ____ di cui al protocollo citato;

Chiede

All'Ill.mo Sig. Giudice la liquidazione degli onorari professionali nella misura di € _____ oltre rimb. forf., IVA e CAP come per legge, così come evidenziati nella nota spese che si allega unitamente al presente atto.

Produce la documentazione indicata nel protocollo citato.

Rinuncia preventivamente all'opposizione qualora la liquidazione sia conforme agli importi stabiliti nel protocollo.

Con osservanza.

Aversa, _____

Avv. _____

n. R.G. P.m.

n. R.G. Dib.



TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

Decreto di liquidazione del compenso spettante al difensore di persona
irreperibile di fatto

(art. 117 D.p.r. n. 115/02)

Il Tribunale,

letta l'istanza di liquidazione avanzata dall'avv.....

nella qualità di difensore d'ufficio di , imputato nell'ambito del procedimento penale in epigrafe indicato;

rilevato che, ai sensi dell'art. 117 d.p.r. n. 115/02, l'onorario e le spese spettanti al difensore d'ufficio dell'imputato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'art. 82 d.p.r. n. 115/2012 per i difensori degli imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato;

ritenuto che il presupposto applicativo della norma di cui all'art. 117 d.p.r. n. 115/2002, costituito dallo stato di irreperibilità dell'imputato, deve considerarsi sussistente non soltanto nel caso di imputati formalmente dichiarati irreperibili, in virtù dell'emanazione del relativo decreto, ma anche in quelle particolari ipotesi in cui gli imputati si trovino in una situazione, risultante dagli atti processuali, di fatto del tutto assimilabile a quella di coloro che siano stati dichiarati irreperibili;

rilevato che, nel caso in esame, sussistono i presupposti per tale assimilazione, avendo il difensore dimostrato l'infruttuoso esperimento delle procedure per il rintraccio del proprio assistito e che in tale situazione, pur non essendo prevista la pronuncia di un decreto di irreperibilità, si ha una piena equiparazione processuale all'ipotesi di cui all'art. 159 c.p.p., per cui non sarebbe giustificata una disparità di trattamento tra le due situazioni e va pertanto liquidato il compenso per l'attività professionale svolta dal difensore d'ufficio, ai sensi dell'art. 117 d.p.r. n. 115/2002;

considerato che, in data 22.5.2013 è stato siglato un protocollo di intesa tra il Tribunale di Napoli Nord, la Procura della Repubblica presso tale Tribunale, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, la Camera Penale di Napoli Nord, l'Associazione Movimento Forense Napoli Nord e l'AIGA Napoli Nord per la liquidazione accelerata delle richieste di pagamento degli onorari a favore dei difensori di ufficio o di fiducia degli imputati ammessi al patrocinio a spese

dello stato, nonché ai difensori d'ufficio di imputati dichiarati irreperibili e procedure assimilate, ai sensi degli artt. 116 e 117 d.p.r. 115/12, relativamente ai procedimenti pendenti davanti al tribunale penale e al giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare di Napoli Nord; rilevato, quindi, che si è convenuto di adottare delle tabelle di liquidazione standardizzata per i difensori degli imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato o insolventi o dichiarati irreperibili che prevede ipotesi base correlate alle varie tipologie e che con la sottoscrizione del suddetto protocollo i difensori hanno espressamente rinunciato a proporre opposizione contro il decreto di pagamento;

considerato che nel caso concreto il procedimento, cui ha partecipato l'avvocato richiedente o un suo delegato, è

- Collegiale
- Incidente di esecuzione

RIENTRA NELLA NOTA SPESE N.

1

2

3

4

5

6

FASE

RILEVATO

Che nel caso concreto, risulta dagli atti che:

- il procedimento in esame non ha richiesto la trattazione di questioni di particolare complessità in fatto o in diritto né ha richiesto un peculiare impegno tecnico-difensivo ulteriore rispetto alla ordinaria diligenza professionale deontologicamente richiesta al difensore e che, pertanto, appare giustificata, al fine di assicurare un compenso effettivamente adeguato rispetto all'attività svolta, procedere alla liquidazione mediante l'applicazione, del valore convenuto nel citato Protocollo di intesa;

Letto il Protocollo di intesa;

P.Q.M.

dispone il pagamento, in favore del difensore istante, della somma di euro oltre IVA, C.P.A. e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge.

Aversa

Il Tribunale

Il difensore per presa visione e rinuncia alla notifica e all'opposizione.

Aversa,

n. R.G. P.m.

n. R.G. Dib.



TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

Decreto di liquidazione del compenso spettante al difensore di persona
irreperibile di fatto
(art. 117 D.p.r. n. 115/02)

Il Giudice, dott.

letta l'istanza di liquidazione avanzata dall'avv.....

nella qualità di difensore d'ufficio di , imputato nell'ambito del procedimento penale in epigrafe indicato;

rilevato che, ai sensi dell'art. 117 d.p.r. n. 115/02, l'onorario e le spese spettanti al difensore d'ufficio dell'imputato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'art. 82 d.p.r. n. 115/2012 per i difensori degli imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato;

ritenuto che il presupposto applicativo della norma di cui all'art. 117 d.p.r. n. 115/2002, costituito dallo stato di irreperibilità dell'imputato, deve considerarsi sussistente non soltanto nel caso di imputati formalmente dichiarati irreperibili, in virtù dell'emanazione del relativo decreto, ma anche in quelle particolari ipotesi in cui gli imputati si trovino in una situazione, risultante dagli atti processuali, di fatto del tutto assimilabile a quella di coloro che siano stati dichiarati irreperibili;

rilevato che, nel caso in esame, sussistono i presupposti per tale assimilazione, avendo il difensore dimostrato l'infruttuoso esperimento delle procedure per il rintraccio del proprio assistito e che in tale situazione, pur non essendo prevista la pronuncia di un decreto di irreperibilità, si ha una piena equiparazione processuale all'ipotesi di cui all'art. 159 c.p.p., per cui non sarebbe giustificata una disparità di trattamento tra le due situazioni e va pertanto liquidato il compenso per l'attività professionale svolta dal difensore d'ufficio, ai sensi dell'art. 117 d.p.r. n. 115/2002;

considerato che, in data 22.5.2013 è stato siglato un protocollo di intesa tra il Tribunale di Napoli Nord, la Procura della Repubblica presso tale Tribunale, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, la Camera Penale di Napoli Nord, l'Associazione Movimento Forense Napoli Nord e l'AIGA Napoli Nord per la liquidazione accelerata delle richieste di pagamento degli onorari a favore dei difensori di ufficio o di fiducia degli imputati ammessi al patrocinio a spese

dello stato, nonché ai difensori d'ufficio di imputati dichiarati irreperibili e procedure assimilate, ai sensi degli artt. 116 e 117 d.p.r. 115/12, relativamente ai procedimenti pendenti davanti al tribunale penale e al giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare di Napoli Nord; rilevato, quindi, che si è convenuto di adottare delle tabelle di liquidazione standardizzata per i difensori degli imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato o insolventi o dichiarati irreperibili che prevede ipotesi base correlate alle varie tipologie e che con la sottoscrizione del suddetto protocollo i difensori hanno espressamente rinunciato a proporre opposizione contro il decreto di pagamento;

considerato che nel caso concreto il procedimento, cui ha partecipato l'avvocato richiedente o un suo delegato, è

- Monocratico
- Incidente di esecuzione

RIENTRA NELLA NOTA SPESE N.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

FASE

RILEVATO

Che nel caso concreto, risulta dagli atti che:

- il procedimento in esame non ha richiesto la trattazione di questioni di particolare complessità in fatto o in diritto né ha richiesto un peculiare impegno tecnico-difensivo ulteriore rispetto alla ordinaria diligenza professionale deontologicamente richiesta al difensore e che, pertanto, appare giustificata, al fine di assicurare un compenso effettivamente adeguato rispetto all'attività svolta, procedere alla liquidazione mediante l'applicazione, del valore convenuto nel citato Protocollo di intesa;

Letto il Protocollo di intesa;

P.Q.M.


dispone il pagamento, in favore del difensore istante, della somma di euro oltre IVA, C.P.A. e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge.

Aversa

Il giudice

Il difensore per presa visione e rinuncia alla notifica e all'opposizione.

Aversa,



n. R.G. P.m.

n. R.G. Dib.



TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

Decreto di liquidazione del compenso spettante al difensore d'ufficio di persona irreperibile
(art. 117 D.p.r. n. 115/02)

Il Tribunale,

letta l'istanza di liquidazione avanzata dall'avv.....

nella qualità di difensore d'ufficio di , imputato nell'ambito del procedimento penale in epigrafe indicato, dichiarato irreperibile con provvedimento del.....

rilevato che l'onorario e le spese spettanti al difensore d'ufficio dell'imputato irreperibile, sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, ai sensi dell'art. 117 d.p.r. 115/2012, nella misura e con le modalità di cui all'art. 82 d.p.r. n. 115/2012;

considerato che, in data 22.5.2023 è stato siglato un protocollo di intesa tra il Tribunale di Napoli Nord, la Procura della Repubblica presso tale Tribunale, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, la Camera Penale di Napoli Nord, l'Associazione Movimento Forense Napoli Nord e l' AIGA Napoli Nord per la liquidazione accelerata delle richieste di pagamento degli onorari a favore dei difensori di ufficio o di fiducia degli imputati ammessi al patrocinio a spese dello stato, nonché ai difensori d'ufficio di imputati dichiarati irreperibili e procedure assimilate, ai sensi degli artt. 116 e 117 d.p.r. 115/12, relativamente ai procedimenti pendenti davanti al tribunale penale e al giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare di Napoli Nord; rilevato, quindi, che si è convenuto di adottare delle tabelle di liquidazione standardizzate per i difensori degli imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato o insolventi o dichiarati irreperibili che prevede ipotesi base correlate alle varie tipologie e che con la sottoscrizione del suddetto protocollo i difensori hanno espressamente rinunciato a proporre opposizione contro il decreto di pagamento;

considerato che nel caso concreto il procedimento, cui ha partecipato l'avvocato richiedente o un suo delegato, è

- Collegiale
- Incidente di esecuzione

RIENTRA NELLA NOTA SPESE N.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

FASE

RILEVATO

Che nel caso concreto, risulta dagli atti che:

- o il procedimento in esame non ha richiesto la trattazione di questioni di particolare complessità in fatto o in diritto né ha richiesto un peculiare impegno tecnico-difensivo ulteriore rispetto alla ordinaria diligenza professionale deontologicamente richiesta al difensore e che, pertanto, appare giustificata, al fine di assicurare un compenso effettivamente adeguato rispetto all'attività svolta, procedere alla liquidazione mediante l'applicazione, del valore convenuto nel citato Protocollo di intesa;

Letto il Protocollo di intesa;

P.Q.M.

dispone il pagamento, in favore del difensore istante, della somma di **euro** oltre IVA, C.P.A. e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge.

Aversa

Il Tribunale

Il difensore per presa visione e rinuncia alla notifica e all'opposizione.

Aversa,

n. R.G. P.m.

n. R.G. Dib.



TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

Decreto di liquidazione del compenso spettante al difensore d'ufficio di persona irreperibile
(art. 117 D.p.r. n. 115/02)

Il Tribunale,

letta l'istanza di liquidazione avanzata dall'avv.....

nella qualità di difensore d'ufficio di , imputato nell'ambito del procedimento penale in epigrafe indicato, dichiarato irreperibile con provvedimento del.....

rilevato che l'onorario e le spese spettanti al difensore d'ufficio dell'imputato irreperibile, sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, ai sensi dell'art. 117 d.p.r. 115/2012, nella misura e con le modalità di cui all'art. 82 d.p.r. n. 115/2012;

considerato che, in data 22.5.2023 è stato siglato un protocollo di intesa tra il Tribunale di Napoli Nord, la Procura della Repubblica presso tale Tribunale, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, la Camera Penale di Napoli Nord, l'Associazione Movimento Forense Napoli Nord e l' AIGA Napoli Nord per la liquidazione accelerata delle richieste di pagamento degli onorari a favore dei difensori di ufficio o di fiducia degli imputati ammessi al patrocinio a spese dello stato, nonché ai difensori d'ufficio di imputati dichiarati irreperibili e procedure assimilate, ai sensi degli artt. 116 e 117 d.p.r. 115/12, relativamente ai procedimenti pendenti davanti al tribunale penale e al giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare di Napoli Nord; rilevato, quindi, che si è convenuto di adottare delle tabelle di liquidazione standardizzate per i difensori degli imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato o insolventi o dichiarati irreperibili che prevede ipotesi base correlate alle varie tipologie e che con la sottoscrizione del suddetto protocollo i difensori hanno espressamente rinunciato a proporre opposizione contro il decreto di pagamento;

considerato che nel caso concreto il procedimento, cui ha partecipato l'avvocato richiedente o un suo delegato, è

- Collegiale
- Incidente di esecuzione

RIENTRA NELLA NOTA SPESE N.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

FASE

RILEVATO

Che nel caso concreto, risulta dagli atti che:

- o il procedimento in esame non ha richiesto la trattazione di questioni di particolare complessità in fatto o in diritto né ha richiesto un peculiare impegno tecnico-difensivo ulteriore rispetto alla ordinaria diligenza professionale deontologicamente richiesta al difensore e che, pertanto, appare giustificata, al fine di assicurare un compenso effettivamente adeguato rispetto all'attività svolta, procedere alla liquidazione mediante l'applicazione, del valore convenuto nel citato Protocollo di intesa;

Letto il Protocollo di intesa;

P.Q.M.

dispone il pagamento, in favore del difensore istante, della somma di euro oltre IVA, C.P.A. e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge.

Aversa

Il Tribunale

Il difensore per presa visione e rinuncia alla notifica e all'opposizione.

Aversa,

n. R.G. P.m.

n. R.G. Dib.



TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

Decreto di liquidazione del compenso spettante al difensore d'ufficio di persona irreperibile
(art. 117 D.p.r. n. 115/02)

Il Giudice, dott.

letta l'istanza di liquidazione avanzata dall'avv.....

nella qualità di difensore d'ufficio di, imputato nell'ambito del procedimento penale in epigrafe indicato, dichiarato irreperibile con provvedimento del.....

rilevato che l'onorario e le spese spettanti al difensore d'ufficio dell'imputato irreperibile, sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, ai sensi dell'art. 117 d.p.r. 115/2012, nella misura e con le modalità di cui all'art. 82 d.p.r. n. 115/2012;

considerato che, in data 22.5.2023 è stato siglato un protocollo di intesa tra il Tribunale di Napoli Nord, la Procura della Repubblica presso tale Tribunale, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, la Camera Penale di Napoli Nord, l'Associazione Movimento Forense Napoli Nord e l' AIGA Napoli Nord per la liquidazione accelerata delle richieste di pagamento degli onorari a favore dei difensori di ufficio o di fiducia degli imputati ammessi al patrocinio a spese dello stato, nonché ai difensori d'ufficio di imputati dichiarati irreperibili e procedure assimilate, ai sensi degli artt. 116 e 117 d.p.r. 115/12, relativamente ai procedimenti pendenti davanti al tribunale penale e al giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare di Napoli Nord; rilevato, quindi, che si è convenuto di adottare delle tabelle di liquidazione standardizzate per i difensori degli imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato o insolventi o dichiarati irreperibili che prevede ipotesi base correlate alle varie tipologie e che con la sottoscrizione del suddetto protocollo i difensori hanno espressamente rinunciato a proporre opposizione contro il decreto di pagamento;

considerato che nel caso concreto il procedimento, cui ha partecipato l'avvocato richiedente o un suo delegato, è

- Monocratico
- Incidente di esecuzione

RIENTRA NELLA NOTA SPESE N.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

FASE

RILEVATO

Che nel caso concreto, risulta dagli atti che:

- il procedimento in esame non ha richiesto la trattazione di questioni di particolare complessità in fatto o in diritto né ha richiesto un peculiare impegno tecnico-difensivo ulteriore rispetto alla ordinaria diligenza professionale deontologicamente richiesta al difensore e che, pertanto, appare giustificata, al fine di assicurare un compenso effettivamente adeguato rispetto all'attività svolta, procedere alla liquidazione mediante l'applicazione, del valore convenuto nel citato Protocollo di intesa;

Letto il Protocollo di intesa;

P.Q.M.

dispone il pagamento, in favore del difensore istante, della somma di euro oltre IVA, C.P.A. e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge.

Aversa

Il giudice

Il difensore per presa visione e rinuncia alla notifica e all'opposizione.

Aversa,

n. R.G. P.m.

n. R.G. Dib.



TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

Decreto di liquidazione del compenso spettante al difensore di persona ammessa al gratuito
patrocinio
(art. 82 D.p.r. n. 115/02)

Il Tribunale,

letta l'istanza di liquidazione avanzata dall'avv.

nella qualità di difensore di fiducia di , imputato nell'ambito del procedimento penale in epigrafe indicato, ed ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con provvedimento del ;

rilevato che l'onorario e le spese spettanti al difensore dell'imputato ammesso al patrocinio a Spese dello Stato sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, ai sensi dell'art. 82 d.p.r. n. 115/2012;

considerato che, in data 22.5.2023 è stato siglato un protocollo di intesa tra il Tribunale di Napoli Nord, la Procura della Repubblica presso tale Tribunale, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, la Camera Penale di Napoli Nord, il Movimento Associazione Forense Napoli Nord e l'A.I.G.A. Napoli Nord per la liquidazione accelerata delle richieste di pagamento degli onorari a favore dei difensori di ufficio o di fiducia degli imputati ammessi al patrocinio a spese dello stato, nonché ai difensori d'ufficio di imputati dichiarati irreperibili e procedure assimilate l. 147/13 e d.m. 55/14 e art. 116,117 d. p. r. 115/02 nei cui confronti sia stata disposta la sospensione del processo, relativamente ai procedimenti pendenti davanti al tribunale penale e al giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare di Napoli Nord ;

rilevato, quindi, che si è convenuto di adottare delle tabelle di liquidazione standardizzata per i difensori degli imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato o insolventi o dichiarati irreperibili che prevede ipotesi base correlate alle varie tipologie e che con la sottoscrizione del suddetto protocollo i difensori hanno espressamente rinunciato a proporre opposizione contro il decreto di pagamento;

considerato che nel caso concreto il procedimento, cui ha partecipato l'avvocato richiedente o un suo delegato, è

- Collegiale
- Incidente di esecuzione

RIENTRA NELLA NOTA SPESE N.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

FASE

RILEVATO

Che nel caso concreto, risulta dagli atti che:

- il procedimento in esame non ha richiesto la trattazione di questioni di particolare complessità in fatto o in diritto né ha richiesto un peculiare impegno tecnico-difensivo ulteriore rispetto alla ordinaria diligenza professionale deontologicamente richiesta al difensore e che, pertanto, appare giustificata, al fine di assicurare un compenso effettivamente adeguato rispetto all'attività svolta, procedere alla liquidazione mediante l'applicazione, del valore convenuto nel citato Protocollo di intesa;

Letto il Protocollo di intesa;

P.Q.M.

dispone il pagamento, in favore del difensore istante, della somma di euro oltre IVA, C.P.A. e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge.

Aversa,

Il Tribunale

Il difensore per presa visione e rinuncia alla notifica e all'opposizione.

Aversa,

n. R.G. P.m.

n. R.G. Dib.



TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

Decreto di liquidazione del compenso spettante al difensore di persona ammessa al gratuito
patrocinio

(art. 82 D.p.r. n. 115/02)

Il Giudice, dott.

letta l'istanza di liquidazione avanzata dall'avv.

nella qualità di difensore di fiducia di , imputato nell'ambito del procedimento penale in epigrafe indicato, ed ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con provvedimento del ;

rilevato che l'onorario e le spese spettanti al difensore dell'imputato ammesso al patrocinio a Spese dello Stato sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, ai sensi dell'art. 82 d.p.r. n. 115/2012;

considerato che, in data 22.5.2023 è stato siglato un protocollo di intesa tra il Tribunale di Napoli Nord, la Procura della Repubblica presso tale Tribunale, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, la Camera Penale di Napoli Nord, il Movimento Associazione Forense Napoli Nord e l'A.I.G.A. Napoli Nord per la liquidazione accelerata delle richieste di pagamento degli onorari a favore dei difensori di ufficio o di fiducia degli imputati ammessi al patrocinio a spese dello stato, nonché ai difensori d'ufficio di imputati dichiarati irreperibili e procedure assimilate l. 147/13 e d.m. 55/14 e art. 116,117 d. p. r. 115/02 nei cui confronti sia stata disposta la sospensione del processo, relativamente ai procedimenti pendenti davanti al tribunale penale e al giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare di Napoli Nord ;

rilevato, quindi, che si è convenuto di adottare delle tabelle di liquidazione standardizzata per i difensori degli imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato o insolventi o dichiarati irreperibili che prevede ipotesi base correlate alle varie tipologie e che con la sottoscrizione del suddetto protocollo i difensori hanno espressamente rinunciato a proporre opposizione contro il decreto di pagamento;

considerato che nel caso concreto il procedimento, cui ha partecipato l'avvocato richiedente o un suo delegato, è

- Monocratico
- Incidente di esecuzione

RIENTRA NELLA NOTA SPESE N.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

FASE

RILEVATO

Che nel caso concreto, risulta dagli atti che:

- il procedimento in esame non ha richiesto la trattazione di questioni di particolare complessità in fatto o in diritto né ha richiesto un peculiare impegno tecnico-difensivo ulteriore rispetto alla ordinaria diligenza professionale deontologicamente richiesta al difensore e che, pertanto, appare giustificata, al fine di assicurare un compenso effettivamente adeguato rispetto all'attività svolta, procedere alla liquidazione mediante l'applicazione, del valore convenuto nel citato Protocollo di intesa;

Letto il Protocollo di intesa;

P.Q.M.

dispone il pagamento, in favore del difensore istante, della somma di euro oltre IVA, C.P.A. e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge.

Aversa,

Il giudice

Il difensore per presa visione e rinuncia alla notifica e all'opposizione.

Aversa,

n. R.G. P.m.

n. R.G. Dib.



TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

Decreto di liquidazione del compenso spettante al difensore d'ufficio di persona
insolvente

(art. 116 D.p.r. n. 115/02)

Il Tribunale,

letta l'istanza di liquidazione avanzata dall'avv.....

nella qualità di difensore d'ufficio di, imputato nell'ambito del procedimento penale in epigrafe indicato;

rilevato che, ai sensi dell'art. 116 d.p.r. n. 115/2002, l'onorario e le spese spettanti al difensore d'ufficio dell'imputato sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'art. 82 del medesimo decreto per gli imputati ammessi al gratuito patrocinio, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali;

rilevato che il predetto difensore ha dimostrato di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero del proprio credito professionale, mediante la notifica di un decreto ingiuntivo e di un atto di precetto e la successiva redazione di un verbale di pignoramento negativo;

considerato che, in data 22.5.2023 è stato siglato un protocollo di intesa tra il Tribunale di Napoli Nord, la Procura della Repubblica presso tale Tribunale, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, la Camera Penale di Napoli Nord, l'Associazione Movimento Forense Napoli Nord e l'AIGA Napoli Nord per la liquidazione accelerata delle richieste di pagamento degli onorari a favore dei difensori di ufficio o di fiducia degli imputati ammessi al patrocinio a spese dello stato, nonché ai difensori d'ufficio di imputati dichiarati irreperibili e procedure assimilate, ai sensi degli artt. 116 e 117 d.p.r. 115/12, relativamente ai procedimenti pendenti davanti al tribunale penale e al giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare di Napoli Nord;

rilevato, quindi, che si è convenuto di adottare delle tabelle di liquidazione standardizzata per i difensori degli imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato o insolventi o dichiarati irreperibili che prevede ipotesi base correlate alle varie tipologie e che con la sottoscrizione

del suddetto protocollo i difensori hanno espressamente rinunciato a proporre opposizione contro il decreto di pagamento;

considerato che il protocollo citato prevede la liquidazione di un importo forfettario di euro 300,00 per il recupero delle spese affrontate nell'ambito della procedura civilistica;

considerato che nel caso concreto il procedimento, cui ha partecipato l'avvocato richiedente o un suo delegato, è

- Collegiale
- Incidente di esecuzione

RIENTRA NELLA NOTA SPESE N.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

FASE

RILEVATO

Che nel caso concreto, risulta dagli atti che:

- il procedimento in esame non ha richiesto la trattazione di questioni di particolare complessità in fatto o in diritto né ha richiesto un peculiare impegno tecnico-difensivo ulteriore rispetto alla ordinaria diligenza professionale deontologicamente richiesta al difensore e che, pertanto, appare giustificata, al fine di assicurare un compenso effettivamente adeguato rispetto all'attività svolta, procedere alla liquidazione mediante l'applicazione, del valore convenuto nel citato Protocollo di intesa;

Letto il Protocollo di intesa;

P.Q.M.

dispone il pagamento, in favore del difensore istante, della somma di **euro**, di cui **europer onorari ed euro 300,00 per spese affrontate oltre IVA, C.P.A. e rimborso spese generali nella misura del 15% sugli onorari come per legge.**

Aversa

Il Tribunale

Il difensore per presa visione e rinuncia alla notifica e all'opposizione.

Aversa,

n. R.G. P.m.

n. R.G. Dib.



TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

Decreto di liquidazione del compenso spettante al difensore d'ufficio di persona

insolvente

(art. 116 D.p.r. n. 115/02)

Il Giudice, dott.

letta l'istanza di liquidazione avanzata dall'avv.....

nella qualità di difensore d'ufficio di, imputato nell'ambito del procedimento penale in epigrafe indicato;

rilevato che, ai sensi dell'art. 116 d.p.r. n. 115/2002, l'onorario e le spese spettanti al difensore d'ufficio dell'imputato sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'art. 82 del medesimo decreto per gli imputati ammessi al gratuito patrocinio, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali;

rilevato che il predetto difensore ha dimostrato di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero del proprio credito professionale, mediante la notifica di un decreto ingiuntivo e di un atto di precetto e la successiva redazione di un verbale di pignoramento negativo;

considerato che, in data 22.5.2023 è stato siglato un protocollo di intesa tra il Tribunale di Napoli Nord, la Procura della Repubblica presso tale Tribunale, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, la Camera Penale di Napoli Nord, l'Associazione Movimento Forense Napoli Nord e l'AIGA Napoli Nord per la liquidazione accelerata delle richieste di pagamento degli onorari a favore dei difensori di ufficio o di fiducia degli imputati ammessi al patrocinio a spese dello stato, nonché ai difensori d'ufficio di imputati dichiarati irreperibili e procedure assimilate, ai sensi degli artt. 116 e 117 d.p.r. 115/12, relativamente ai procedimenti pendenti davanti al tribunale penale e al giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare di Napoli Nord;

rilevato, quindi, che si è convenuto di adottare delle tabelle di liquidazione standardizzata per i difensori degli imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato o insolventi o dichiarati irreperibili che prevede ipotesi base correlate alle varie tipologie e che con la sottoscrizione

del suddetto protocollo i difensori hanno espressamente rinunciato a proporre opposizione contro il decreto di pagamento;

considerato che il protocollo citato prevede la liquidazione di un importo forfettario di euro 300,00 per il recupero delle spese affrontate nell'ambito della procedura civilistica;

considerato che nel caso concreto il procedimento, cui ha partecipato l'avvocato richiedente o un suo delegato, è

- Monocratico
- Incidente di esecuzione

RIENTRA NELLA NOTA SPESE N.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

FASE

RILEVATO

Che nel caso concreto, risulta dagli atti che:

- il procedimento in esame non ha richiesto la trattazione di questioni di particolare complessità in fatto o in diritto né ha richiesto un peculiare impegno tecnico-difensivo ulteriore rispetto alla ordinaria diligenza professionale deontologicamente richiesta al difensore e che, pertanto, appare giustificata, al fine di assicurare un compenso effettivamente adeguato rispetto all'attività svolta, procedere alla liquidazione mediante l'applicazione, del valore convenuto nel citato Protocollo di intesa;

Letto il Protocollo di intesa;

P.Q.M.

dispone il pagamento, in favore del difensore istante, della somma di **euro**, di cui **europer onorari ed euro 300,00 per spese affrontate oltre IVA, C.P.A. e rimborso spese generali nella misura del 15% sugli onorari come per legge.**

Aversa

Il giudice

Il difensore per presa visione e rinuncia alla notifica e all'opposizione.

Aversa,